

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute

**DELIBERA**  
**DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Francesco Nicola Zavattaro  
*nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2512 del 28.12.2018*

**N. 88**

**DEL 25/06/2019**

**AVENTE AD OGGETTO:**

**ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) DELLA NEOCOSTITUITA AZIENDA DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (ARCS) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.**

Visto digitale del responsabile del procedimento	Visto digitale del responsabile del centro di risorsa
SS AFFARI GENERALI Alessandro Camarda	SC SERVIZI AMMINISTRATIVI INTERNI

**OGGETTO: ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) DELLA NEOCOSTITUITA AZIENDA DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (ARCS) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.**

**VISTA** l'attestazione di completezza, regolarità tecnica e legittimità della **proposta di deliberazione n. 2019/98** come di seguito avanzata dal Direttore della SC SERVIZI AMMINISTRATIVI INTERNI,

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**PREMESSO** che:

- la LR n. 27 del 17/12/2018 ha ridefinito l'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale (SSR) disponendo, in particolare, l'istituzione a far data dal 01/01/2019 dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), la quale, *ex art. 11, comma 1, "... succede nel patrimonio e nelle funzioni dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi ..."*, che viene contestualmente soppresso;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 e con conseguente Decreto del Presidente della Regione n. 240 del 21/12/2018 è stata costituita l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);
- ad ARCS si applicano le leggi concernenti la disciplina delle aziende unità sanitarie locali di cui al Decreto legislativo n. 502/1992;
- la direzione strategica dell'ARCS è costituita dal Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo e dai Direttori di struttura individuati nel relativo atto aziendale. In relazione all'attribuzione di funzioni sanitarie accentrate, la direzione strategica è costituita anche dal Direttore Sanitario e dal Direttore dei servizi sociosanitari;
- nelle more della nomina della direzione strategica, ai sensi dell'art. 12 della LR n. 27/2018, è nominato un Commissario straordinario dell'ARCS, al quale si applica la disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- il Commissario straordinario oltre a esercitare tutti i poteri di gestione dell'ente cui è preposto, deve predisporre tutti gli atti necessari alla definizione del nuovo assetto del Servizio Sanitario Regionale, coordinando le relative attività in relazione a quanto disposto all'articolo 11 della LR n. 27/2018;

**TENUTO CONTO** che il Commissario straordinario di ARCS è tenuto alla definizione dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente cui è preposto mediante l'adozione dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1 *bis* del Decreto legislativo n. 502/1992;

**RICORDATO** che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)»* (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett. a);
- le predette disposizioni prevedono che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione*

*richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);*

**RICORDATO**, altresì, che:

- il soppresso EGAS, con decreto n. 50 del 18/05/2018, aveva designato un proprio funzionario quale Responsabile della Protezione dei Dati dell'Ente medesimo;
- con decreto n. 2 del 04/01/2019 il commissario straordinario della neo costituita Azienda ha provvisoriamente confermato, tra gli altri, il suddetto incarico di RPD nelle more della definizione dell'organizzazione aziendale;

**CONSIDERATO** che ARCS è, pertanto, tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD per trattamenti svolti quale organismo pubblico, tenuto conto della nuova organizzazione aziendale man mano che questa viene definita;

**TENUTO CONTO** che:

- il RPD, come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali (<https://www.garanteprivacy.it/faq>), *"... deve poter offrire, con il grado di professionalità adeguato alla complessità del compito da svolgere, la consulenza necessaria per progettare, verificare e mantenere un sistema organizzato di gestione dei dati personali, coadiuvando il titolare nell'adozione di un complesso di misure (anche di sicurezza) e garanzie adeguate al contesto in cui è chiamato a operare. Deve inoltre agire in piena indipendenza (considerando 97 del Regolamento UE 2016/679) e autonomia, senza ricevere istruzioni e riferendo direttamente ai vertici ... Il responsabile della protezione dei dati personali deve poter disporre, infine, di risorse (personale, locali, attrezzature, ecc.) necessarie per l'espletamento dei propri compiti";*
- proprio per le ragioni suesposte il Garante (<https://www.garanteprivacy.it/faq>) ha, altresì, precisato che *"... l'art. 38, par. 3 del RGPD fissa alcune garanzie essenziali per consentire ai RPD di operare con un grado sufficiente di autonomia all'interno dell'organizzazione. In particolare, occorre assicurare che il RPD «non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti». Il considerando 97 aggiunge che i RPD «dipendenti o meno del titolare del trattamento, dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera indipendente»", ritenendo, pertanto, che, "... tenendo conto della complessità dei trattamenti, la designazione sia conferita a un dirigente ovvero ad un funzionario di alta professionalità..."*.

**TENUTO CONTO**, altresì, che la succitata LR 27/2018 ha attribuito ad ARCS peculiari ed articolate funzioni cui discendono una molteplicità di trattamenti, che si svilupperanno ulteriormente man mano che verranno attivate le linee di attività previste nella normativa in parola, con particolare riferimento:

- alla misurazione degli esiti;
- al sistema informativo del SSR, anche ai fini del suo sviluppo, ivi compresi i flussi ministeriali;
- ai compiti di struttura di osservazione epidemiologica, a supporto della pianificazione regionale, di struttura di programmazione attuativa e di struttura di controllo di gestione;
- alle attività di analisi e di valutazione a supporto delle funzioni di pianificazione e programmazione regionali di settore;
- a specifiche funzioni sanitarie accentrate di supporto all'erogazione diretta delle prestazioni al cittadino.

**VISTO** lo Schema di atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 pubblicato sul sito del Garante per la protezione dei dati personali;

**DATO ATTO** che il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati. Fanno parte di questo compito, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività:
- definire la progettazione della formazione interna in materia di protezione dei dati personali, con la previsione di corsi di diverso livello per le figure interessate, effettuando eventualmente la docenza dell'attività formativa;
- rispondere a specifici quesiti posti dai dipendenti o dagli uffici aziendali e supportare, ove richiesto, i responsabili del procedimento dell'accesso documentale e dell'accesso civico per valutare la presenza e la posizione di eventuali controinteressati che si oppongano all'accesso per ragioni di tutela della riservatezza dei dati, entro un termine massimo da definire;
- fornire assistenza agli interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento europeo entro un termine da definire o nel termine diverso previsto dal RGDP;
- sorvegliare l'osservanza del RGDP, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo. In particolare fanno parte di questo compito, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività:
- analisi dell'attuale modello organizzativo aziendale di gestione della privacy e valutazione della sua conformità con il regolamento europeo e con le altre disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;
- definizione dell'organigramma privacy finalizzato alla distribuzione dei ruoli e delle responsabilità interni all'Istituto ai fini del trattamento dati e predisposizione di modelli standard di designazione dei responsabili interni, degli autorizzati e degli amministratori di sistema;
- raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti;
- mappatura della esternalizzazione dei trattamenti: per quanto concerne i rapporti con le ditte esterne che trattano dati, dovrà assistere l'Azienda nell'individuare i Responsabili e dovrà provvedere alla messa a disposizione del modello standard di contratto che contenga la nomina e la disciplina del rapporto tra ARCS e Responsabile;
- analisi e verifica dei trattamenti in termini di loro conformità e attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti di titolare o responsabile;
- individuare le eventuali situazioni di contitolarità e provvedere alla messa a disposizione di modelli standard di accordi di contitolarità;
- redazione di linee guida che contengano istruzioni operative e organizzative in materia di trattamento dei dati per tutte le figure professionali dell'Azienda;
- analisi delle modalità di implementazione dei diritti degli interessati, con particolare attenzione alle modalità in uso per l'informativa e il consenso, provvedendo all'elaborazione, redazione o revisione di tutta la documentazione/modulistica affinché risulti completa e aggiornata secondo la nuova normativa;
- analisi delle misure di sicurezza attuate, con particolare attenzione alla sicurezza informatica e alle misure organizzative e tecniche adeguate da implementare;
- fornire supporto in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA "Data Protection Impact Assessment") e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento europeo. In particolare fanno parte di questo compito, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività:
- supportare il titolare del trattamento nell'individuazione dei casi in cui sia necessario effettuare la valutazione d'impatto, valutare le relative indicazioni metodologiche per lo svolgimento delle stesse ed esprimere il proprio parere al riguardo;
- valutare le salvaguardie da applicare, comprese le misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi per i diritti delle persone interessate ed esprimere il proprio parere al riguardo;

- valutare se la DPIA sia stata condotta correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte (procedere o meno con il trattamento, e quali salvaguardie applicare) siano conformi al RGPD;
- cooperare con l'Autorità di controllo;
- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del RGPD ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- fornire supporto nelle attività necessarie all'attuazione degli obblighi derivanti all'Istituto dal Regolamento europeo nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati, tra le quali:
  - supportare il titolare nella individuazione e mappatura dei trattamenti effettuati, della tipologia di dati trattati, delle finalità per cui sono trattati, dei termini di conservazione dei dati, delle categorie degli interessati, classificazione dei rischi e quant'altro necessario al fine di pervenire alla formalizzazione del registro dei trattamenti dei dati personali;
  - tenuta del registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare;
  - supportare il titolare nella valutazione dei rischi inerenti al trattamento tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo;
  - supportare il titolare nella valutazione del rischio e nella gestione delle comunicazioni a seguito di eventuali *data breach*;

**EVIDENZIATO** che i suddetti compiti del Responsabile della Protezione dei Dati attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati da ARCS;

**CONSIDERATO** che il RPD deve disporre anche di autonomia e risorse sufficienti per svolgere in modo efficace i propri compiti, ARCS si impegna a:

- a) mettere a disposizione del RPD le risorse necessarie al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, per accedere ai dati personali e ai trattamenti svolti dall'Azienda e per mantenere la propria conoscenza specialistica;
- b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
- d) garantire che il RPD sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;

**VISTA** la nota prot. n. 9602 del 01/04/2019 con la quale la Direzione di ARCS ha indetto un avviso interno per l'individuazione di personale dipendente cui attribuire la funzione di RPD *ex art.* 37 Regolamento UE 2016/679, dandone massima pubblicità mediante comunicazione elettronica personale a tutti i dipendenti nonché mediante pubblicazione nella "*bacheca on-line*" aziendale;

**PRESO ATTO** che allo scadere del termine prefissato nel suddetto avviso non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione;

**ACCERTATO**, quindi, che all'interno dell'organizzazione aziendale non è stato individuato alcun soggetto disponibile a svolgere l'incarico *de qua*;

**CONSIDERATO**, per le ragioni suesposte, che gli effetti del decreto n. 2 del 04/01/2019 per la parte in cui veniva temporaneamente confermato l'incarico di RPD, sono da considerarsi cessati;

**RITENUTA**, pertanto, la necessità di procedere alla designazione del RPD della neocostituita ARCS;

**VISTA** la determina della SC Provveditorato centralizzato n. 589 del 12/06/2019 con la quale, a seguito di procedura sul portale MEPA, è stato affidato il servizio di cui trattasi all'avv. Paolo Vicenzotto, ritenuto "*... in possesso di vasta esperienza professionale con competenze giuridiche,*

*informatiche, di risk management e di analisi dei processi in materia di protezione e trattamento dei dati in relazione ai regolamenti europei e nazionali”;*

**RITENUTO**, pertanto, di designare l'avv. Paolo Vicenzotto quale RPD della neocostituita ARCS;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del procedimento;

**PRECISATO** che il parere del vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore Amministrativo non viene acquisito nelle more della definizione del procedimento di nomina;

**ACQUISITO** il parere favorevole del vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

## **D E L I B E R A**

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati

- 1) di designare l'avv. Paolo Vicenzotto quale Responsabile dei Dati personali (RPD) della neocostituita ARCS ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27/04/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- 2) di dare atto che il RPD svolgerà, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, rapportandosi direttamente con il titolare e/o i responsabili del trattamento dati, i seguenti compiti:
  - informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati. Fanno parte di questo compito, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività:
  - definire la progettazione della formazione interna in materia di protezione dei dati personali, con la previsione di corsi di diverso livello per le figure interessate, effettuando eventualmente la docenza dell'attività formativa;
  - rispondere a specifici quesiti posti dai dipendenti o dagli uffici aziendali e supportare, ove richiesto, i responsabili del procedimento dell'accesso documentale e dell'accesso civico per valutare la presenza e la posizione di eventuali controinteressati che si oppongono all'accesso per ragioni di tutela della riservatezza dei dati, entro un termine massimo da definire;
  - fornire assistenza agli interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento europeo entro un termine da definire o nel termine diverso previsto dal RGDP;
  - sorvegliare l'osservanza del RGDP, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo. In particolare fanno parte di questo compito, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività:
  - analisi dell'attuale modello organizzativo aziendale di gestione della privacy e valutazione della sua conformità con il regolamento europeo e con le altre disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;
  - definizione dell'organigramma privacy finalizzato alla distribuzione dei ruoli e delle responsabilità interni all'Istituto ai fini del trattamento dati e predisposizione di modelli

standard di designazione dei responsabili interni, degli autorizzati e degli amministratori di sistema;

- raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti;
- mappatura della esternalizzazione dei trattamenti: per quanto concerne i rapporti con le ditte esterne che trattano dati, dovrà assistere l'Azienda nell'individuare i Responsabili e dovrà provvedere alla messa a disposizione del modello standard di contratto che contenga la nomina e la disciplina del rapporto tra ARCS e Responsabile;
- analisi e verifica dei trattamenti in termini di loro conformità e attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti di titolare o responsabile;
- individuare le eventuali situazioni di contitolarità e provvedere alla messa a disposizione di modelli standard di accordi di contitolarità;
- redazione di linee guida che contengano istruzioni operative e organizzative in materia di trattamento dei dati per tutte le figure professionali dell'Azienda;
- analisi delle modalità di implementazione dei diritti degli interessati, con particolare attenzione alle modalità in uso per l'informativa e il consenso, provvedendo all'elaborazione, redazione o revisione di tutta la documentazione/modulistica affinché risulti completa e aggiornata secondo la nuova normativa;
- analisi delle misure di sicurezza attuate, con particolare attenzione alla sicurezza informatica e alle misure organizzative e tecniche adeguate da implementare;
- fornire supporto in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA "*Data Protection Impact Assessment*") e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento europeo. In particolare fanno parte di questo compito, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività:
- supportare il titolare del trattamento nell'individuazione dei casi in cui sia necessario effettuare la valutazione d'impatto, valutare le relative indicazioni metodologiche per lo svolgimento delle stesse ed esprimere il proprio parere al riguardo;
- valutare le salvaguardie da applicare, comprese le misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi per i diritti delle persone interessate ed esprimere il proprio parere al riguardo;
- valutare se la DPIA sia stata condotta correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte (procedere o meno con il trattamento, e quali salvaguardie applicare) siano conformi al RGPD;
- cooperare con l'Autorità di controllo;
- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del RGDP ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- fornire supporto nelle attività necessarie all'attuazione degli obblighi derivanti all'Istituto dal Regolamento europeo nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati, tra le quali:
- supportare il titolare nella individuazione e mappatura dei trattamenti effettuati, della tipologia di dati trattati, delle finalità per cui sono trattati, dei termini di conservazione dei dati, delle categorie degli interessati, classificazione dei rischi e quant'altro necessario al fine di pervenire alla formalizzazione del registro dei trattamenti dei dati personali;
- tenuta del registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare;
- supportare il titolare nella valutazione dei rischi inerenti al trattamento tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo;
- supportare il titolare nella valutazione del rischio e nella gestione delle comunicazioni a seguito di eventuali *data breach*;

3) che gli effetti del decreto n. 2 del 04/01/2019 per la parte in cui veniva temporaneamente confermato l'incarico di RPD, sono da considerarsi cessati;

4) di disporre che il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) sono resi disponibili sul sito istituzionale e nella bacheca condivisa dell'Azienda;

- 5) di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento;
- 6) di dare mandato al responsabile del procedimento di trasmettere il presente atto al Garante per la protezione dei dati personali, al professionista individuato, nonché alla dott.ssa Sonia Borghese;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 LR 21/1992.

Letto, approvato e sottoscritto da

il vicecommissario straordinario con poteri e funzioni di Direttore amministrativo	il Commissario straordinario	il vicecommissario straordinario con poteri e funzioni di Direttore sanitario
	Francesco Nicola Zavattaro <i>firmato digitalmente</i>	Michele Chittaro <i>firmato digitalmente</i>

---

Elenco allegati:

1	PARERERESPONSABILESTRUTTURA.pdf
---	---------------------------------

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MICHELE CHITTARO

CODICE FISCALE: CHTMHL71R31L483A

DATA FIRMA: 25/06/2019 14:36:03

IMPRONTA: 68C4090F58750FEC14BDD2F62264970F0AEA7FEAB67F4ADE2923D17433C43F4  
F0AEA7FEAB67F4ADE2923D17433C43F4F49B4A177A1E30B51433DBD6935AE040  
F49B4A177A1E30B51433DBD6935AE0403A08863C020EA27E93C8CA0063C6D7DB  
3A08863C020EA27E93C8CA0063C6D7DB0A92D5E263E6D788A01085F273E4B95E

NOME: FRANCESCO NICOLA ZAVATTARO

CODICE FISCALE: ZVTENC57A28C308Z

DATA FIRMA: 25/06/2019 16:15:12

IMPRONTA: 338F767CDE417BCBA96D1A8BDB46AC89AA5E6703A60CBC88A273C67C6E04C386  
AA5E6703A60CBC88A273C67C6E04C386044486748065826B9A8EB4B236E8AE33  
044486748065826B9A8EB4B236E8AE336D805E66D6FA0A2C72222BA769860DF5  
6D805E66D6FA0A2C72222BA769860DF5F50BA7E633762A74DF90F80C7044D651